

DIOCESI DI NARDÓ-GALLIPOLI

STATUTO PER LE CONFRATERNITE

ANNO 2014

CAPITOLO I

Natura e finalità

Art. 1. La Confraternita è un'associazione ecclesiastica pubblica di fedeli di ambo i sessi, retta in conformità ai cann. 312-320 del vigente C.D.C.

Art. 2. §1. L' erezione di ogni Confraternita nella Diocesi spetta al Vescovo a norma dei cann. 301 e 312 C.D.C. Per lo stesso decreto di erezione la Confraternita è costituita in persona giuridica ecclesiastica a tenore del can. 313 C.D.C.

§2. Quanto alla personalità giuridica civile ci si attiene alle norme concordatarie, con facoltà per ciascuna Confraternita di ottenerla nel rispetto della normativa e facendosi carico degli oneri conseguenti.

Art. 3. La Confraternita persegue fini di religione e di culto e non ha scopi di lucro. Più in particolare:

- a) forma i membri alla pratica e alla testimonianza della vita cristiana con l'ascolto della Parola di Dio, la partecipazione ai divini misteri e l'inserimento nella vita della Chiesa locale;
- b) cura la dignità del culto e l'animazione delle celebrazioni liturgiche nella chiesa in cui ha sede, particolarmente in onore del Titolare;
- c) promuove la solidarietà umana e cristiana con iniziative socio-caritative, specialmente a favore dei confratelli anziani e delle nuove povertà;
- d) collabora con il Vescovo e il Parroco all'attuazione dei piani di azione pastorale della Comunità diocesana e parrocchiale, anche mediante la partecipazione dei propri membri negli organismi pastorali secondo le disposizioni dell'Ordinario diocesano.

CAPITOLO II

Ammissione e dimissione dei Confratelli

Art. 4. Possono far parte della Confraternita i fedeli di ambo i sessi che :

- a) siano maggiorenni o almeno abbiano compiuto i 15 anni di età e abbiano ricevuto il sacramento della Confermazione;
- b) non abbiano superato i 65 anni di età e, comunque, non versino in fin di vita;
- c) godano di buona stima e siano disposti a compiere esperienza comunitaria di fede;
- d) non siano membri di altra Confraternita;
- e) accettino lo Statuto e il Regolamento della Confraternita.

Art. 5. Possono aderire come “*aspiranti*” i ragazzi di età inferiore ai 15 anni, purché abbiano completato l'itinerario di iniziazione cristiana.

Art. 6. §1. La domanda di ammissione deve essere fatta dall'interessato per iscritto, rivolta al Priore, recante il proprio indirizzo, corredata dai certificati di nascita, battesimo, Confermazione e matrimonio canonico.

§2. La domanda viene esaminata dalla Consulta ed approvata dal Consiglio che decide a maggioranza con voto segreto dei partecipanti. Il Padre spirituale partecipa alla seduta. Per i minorenni la domanda deve essere firmata dal genitore o da chi ne fa le veci.

Art. 7. §1. Il candidato, informato per iscritto dal Priore circa l'accoglimento della domanda, prima dell'accettazione definitiva dovrà compiere un periodo di formazione che abitualmente avrà la durata di un anno. Il Padre spirituale curerà con alcuni incontri particolari la sua formazione, illustrando anche lo Statuto e il Regolamento.

§2. Terminato il periodo di formazione, il candidato sarà ammesso alla professione e l'accettazione sarà definitiva.

Art. 8. §1. Con l'accettazione definitiva il socio maggiorenne acquista lo stato di confratello ed il conseguente esercizio dei diritti-doveri, ufficializzati con l'investitura.

§2. Per il minore l'accettazione comporta la qualifica di confratello ma senza l'esercizio dei diritti correlativi, sino al compimento del 18° anno di età.

Art. 9. Non può essere accettato nella Confraternita:

- a) chi abbia pubblicamente abbandonato la fede o si sia allontanato dalla comunione ecclesiastica o sia incorso nella scomunica (can. 316 §1 C.D.C);
- b) chi vive in maniera incompatibile con la dottrina e la disciplina della Chiesa, particolarmente in situazioni coniugali irregolari secondo la legge canonica;
- c) chi si trovi coinvolto in attività criminose;
- d) chi sia stato dimesso da altre associazioni ecclesiali e non sia ancora trascorso un triennio dalla dimissione.

Art. 10. §1. Possono essere costituiti soci onorari coloro che si sono resi benemeriti della Confraternita o della Chiesa in genere, fatti salvi gli articoli 4 e 9 del presente Statuto.

§2. L' ammissione dei soci onorari deve essere deliberata dall'Assemblea su proposta del Consiglio col consenso del Padre spirituale e previa approvazione dell'Ordinario diocesano. Non costituisce titolo di benemerenzza l'offerta di una somma con lo scopo di ottenere la sepoltura nella tomba sociale.

§3. I soci onorari non godono di voce attiva e passiva. Sono esenti dal pagamento della quota di iscrizione e delle annualità ma partecipano dei benefici spirituali della Confraternita.

Art. 11. §1. Il confratello inosservante dei propri doveri, o che si sia allontanato dalla comunione con la Chiesa, o che manchi gravemente di rispetto all'autorità

ecclesiastica, o che sia di disturbo e d'intralcio alla vita della Confraternita, o che si assenti prolungatamente e ingiustificatamente dalla vita comunitaria della Confraternita, particolarmente dalla catechesi, o che sia moroso per oltre un biennio, incorre nella sospensione e nei casi più gravi viene dimesso. La decisione di sospensione o di dimissione spetta al Consiglio della Confraternita.

§2. Resta salvo il diritto di ricorso all'Ordinario diocesano, a norma del can. 316 C.D.C., entro il termine di 60 giorni dalla comunicazione del provvedimento. L'Ordinario può sospendere o dimettere un confratello anche per cause non previste espressamente dal presente Statuto (cann. 308 e 316 §2 C.D.C.).

Art. 12. §1. L'Ordinario diocesano ha facoltà di sospendere, in via cautelare, l'attuazione del provvedimento di cui all'art. 11, richiedendo al Consiglio di riesaminare il caso, secondo le indicazioni che egli riterrà opportuno dare per una composizione in via bonaria.

§2. Il socio dimesso perde ogni diritto di ordine spirituale e materiale, compreso il diritto al loculo, e non può essere accettato da altra Confraternita.

CAPITOLO III

Doveri e diritti dei Confratelli

Art. 13. Per la realizzazione dei fini della Confraternita ogni socio è tenuto a :

- a) frequentare gli incontri di catechesi, da tenersi durante l'anno, ad eccezione dei mesi da giugno a ottobre;
- b) testimoniare una vita religiosa con la partecipazione assidua alle messe nelle domeniche e nei giorni festivi e con la frequenza ai sacramenti della Riconciliazione e dell'Eucarestia;
- c) prestare ossequio alle direttive del Vescovo, del Parroco, del Padre spirituale e del Consiglio della Confraternita;
- d) partecipare alle processioni d'obbligo;
- e) visitare e soccorrere i confratelli ammalati, anziani e soli;
- f) collaborare alle iniziative di apostolato e promozione umana secondo le indicazioni del Consiglio.

Art. 14. §1. All'atto dell'accettazione definitiva, il confratello versa un contributo associativo fissato dal Regolamento e annualmente la quota sociale, fissate e aggiornate dagli organi competenti.

§2. I confratelli e le consorelle godono della voce attiva e passiva, purché abbiano fatto l'ammissione solenne, siano legittimati a rimanere nella Confraternita e risultino in regola con gli adempimenti amministrativi.

§3. Ogni membro della Confraternita ha diritto ai benefici spirituali e materiali previsti nel Regolamento. Se la Confraternita dispone della tomba sociale, ogni

confratello ha diritto al loculo per la durata stabilita dalle leggi civili, salvo proroga determinata nel Regolamento.

Art. 15. §1. Ogni confratello ha diritto ad una copia dello Statuto e del Regolamento. Al postulante la copia è consegnata all'inizio del periodo di formazione.

§2. Ogni confratello ha il libretto personale rilasciato dalla Confraternita, sul quale sono registrate le annualità pagate nonché eventuali contribuzioni versate per morosità o inadempienze a norma del Regolamento.

CAPITOLO IV *Organi sociali*

Art. 16. Sono organi della Confraternita:

- a) l'Assemblea;
- b) il Consiglio;
- c) la Consulta.

Art. 17. L'Assemblea è costituita da tutti i confratelli e le consorelle che abbiano compiuto il periodo di formazione ed emesso la professione. Essa ha i poteri relativi alla vita della Confraternita a norma dei cann. 119 e 315 del C.D.C. e del presente Statuto.

Art. 18. L'Assemblea:

- a) elegge i membri del Consiglio;
- b) approva il bilancio preventivo e consuntivo;
- c) approva il Regolamento interno della Confraternita e le sue modifiche;
- d) delibera circa l'annualità da pagare;
- e) decide circa la costruzione e l'ampliamento della tomba sociale;
- f) stabilisce l'indirizzo per gli atti di amministrazione straordinaria da sottoporre al Consiglio.

Art. 19. §1. L'Assemblea è validamente costituita, in prima convocazione, con la presenza dei soci aventi diritto; in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli aventi diritto presenti.

§2. Per la validità delle delibere è necessario il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Ogni delibera presa su argomenti non contenuti nell'ordine del giorno è nulla.

Art. 20. §1. Il Consiglio è composto dal Priore, da due Assistenti e da due Consiglieri, a meno che la Confraternita non superi i cinquecento iscritti, nel qual caso il numero dei membri sarà adeguato secondo quanto stabilito nel Regolamento. Il Consiglio è assistito dal Padre spirituale, membro di diritto, e dura in carica un quinquennio.

§2. Il Consiglio opera anche quale Consiglio di Amministrazione (can. 1280 C.D.C.) e si avvale della collaborazione di un Segretario e di un Cassiere, quest'ultimo anche esterno alla Confraternita.

Art. 21. Il Consiglio è impegnato a:

- a) prestare attenzione al "Piano Pastorale diocesano" per adeguare ad esso l'attività della Confraternita, secondo i suggerimenti operativi del Comitato diocesano di Coordinamento;
- b) promuovere la partecipazione e la corresponsabilità alla vita della Parrocchia, soprattutto attraverso il Consiglio Pastorale parrocchiale;
- c) stimolare e favorire l'impegno caritativo della Confraternita con iniziative di volontariato e solidarietà;
- d) dare incremento alla festa del Titolare della Confraternita partecipando attivamente e con le insegne alle funzioni programmate.

Art. 22. Spetta al Consiglio:

- a) decidere l'accettazione dei nuovi soci e ratificare gli atti di dimissione previo parere della Consulta;
- b) proporre all'Assemblea la quota di adesione per i nuovi iscritti e il contributo annuale da versare da parte dei soci;
- c) deliberare l'esonero dei confratelli dagli obblighi delle processioni;
- d) eleggere il Cassiere e il Segretario, nella seduta d'insediamento, su liste distinte con tre nominativi proposte dal Priore d'intesa col Padre spirituale.

Art. 23. §1. Il Consiglio da mandato al Priore per il compimento degli atti e contratti di ordinaria amministrazione e fissa il limite della somma liquida di cui può disporre il Cassiere.

§2. Ha però bisogno dell'autorizzazione dell'Assemblea per compiere atti di straordinaria amministrazione, soggetti in ogni caso alla previa Licenza dell'Ordinario secondo quanto previsto dalle leggi canoniche.

§3. Sono da ritenersi tali tutti gli atti di locazione, vendita, acquisto, permuta e quelli in genere definiti dall'Ordinario, udito il Consiglio diocesano per gli Affari economici a norma del can. 1281 §2 C.D.C.

Art. 24. §1. Il Consiglio cura eventuali festeggiamenti esterni civili e religiosi in onore del Titolare o del Santo Patrono, nell'osservanza delle vigenti leggi ecclesiastiche e rende conto al Consiglio diocesano per gli Affari economici, con relazione distinta da quella dei bilanci ordinari.

§2. Il Consiglio uscente deve indire ed effettuare le nuove elezioni entro due mesi dalla data della sua scadenza.

Art. 25. §1. La Consulta è presieduta dal Padre spirituale ed è composta da quattro membri dallo stesso nominati, con almeno una consorella. I membri restano in carica cinque anni e non sono riproponibili.

§2. La Consulta è convocata dal Padre spirituale di regola almeno una volta ogni tre mesi o secondo la necessità o su richiesta di due componenti o del Consiglio.

Art. 26. Compete alla Consulta:

- a) esprimere il parere sulle domande di ammissione dei nuovi membri in esito al periodo di formazione, sull'ammissione dei soci onorari e sul provvedimento di dimissione di cui all'art. 11;
- b) proporre, a norma del Regolamento, i candidati alle cariche di Priore, di membri del Consiglio o di Revisore dei Conti;
- c) chiedere, per giustificato motivo, la convocazione dell'Assemblea e del Consiglio;
- d) vigilare sulla fedeltà della vita della Confraternita e dei soci allo Statuto e al Regolamento segnalando situazioni irregolari;
- e) iniziare ove fosse necessaria l'azione disciplinare;
- f) promuovere lo spirito di comunione e dirimere eventuali controversie tra soci o tra questi e gli organi amministrativi.

CAPITOLO V

Elezioni

Art. 27 §1. L'Assemblea per il rinnovo del Consiglio è convocata dal Priore della Confraternita. La data delle elezioni è fissata dal Consiglio uscente d'intesa con il Direttore dell'Ufficio per il Laicato e il Comitato di coordinamento.

§2. Alle votazioni possono partecipare i soci in regola con gli adempimenti amministrativi e che non siano incorsi nei provvedimenti disciplinari previsti dallo Statuto o adottati dell'Ordinario.

Art. 28. §1. L'elenco degli aventi diritto al voto è predisposto dal Segretario, presentato al Priore prima delle elezioni ed esposto nella sede delle votazioni. Fra gli elettori il Priore uscente nomina due scrutatori, non candidati, che saranno assistiti dal Segretario nelle operazioni.

§2. Il voto è espresso su scheda con esclusione di ogni altra forma, anche quella per acclamazione. Il voto è segreto, libero, incondizionato. Non è ammesso il voto per delega, né per corrispondenza. Chi non è in grado di leggere o scrivere potrà farsi aiutare da un confratello elettore presente, da lui prescelto, che non sia candidato.

Art. 29. Possono essere candidati i confratelli e le consorelle che possiedono i requisiti prescritti e abbiano compiuto la professione nella Confraternita da almeno un anno. Non possono essere eletti coloro che occupano compiti direttivi nei partiti politici (can. 317 §4 C.D.C).

Art. 30. §1. L'elezione del Priore avviene su una lista formata da non meno di tre e

non più di cinque candidati, preparata dalla Consulta. L'elezione dei membri del Consiglio avviene su una seconda lista composta da non meno di dieci e non più di quindici candidati.

§2. Entrambe le liste, munite del visto del Padre spirituale, sono soggette all'approvazione dell'Ordinario diocesano, con facoltà di rettifica o integrazione.

§3. È eletto nell'ufficio di Priore il maggior suffragato. Assistenti e Consiglieri sono eletti secondo l'ordine decrescente dei voti. A parità di voti prevale il più anziano d'iscrizione e in difetto il più anziano in età.

Art. 31. Tutti gli eletti devono essere confermati dall'Ordinario diocesano a norma del can. 317 §1 C.D.C e dallo stesso possono essere dimessi a norma del can. 318 §2 C.D.C.

Art. 32. §1. Tutte le cariche durano cinque anni e sono esercitate a titolo volontario e gratuito. Il Priore può essere eletto per un secondo quinquennio consecutivo, terminato il quale potrà rivestire per un solo ulteriore quinquennio la carica di Consigliere. Terminato siffatto periodo non potrà ricoprire incarichi per la consiliatura successiva.

§2. I Consiglieri possono ricoprire il medesimo incarico esclusivamente per un secondo quinquennio consecutivo.

§3. Nel caso che un membro del Consiglio venga meno definitivamente, gli succederà chi lo segue nel Consiglio, in modo che il primo dei non eletti risulti secondo Consigliere, fino al termine della consiliatura.

CAPITOLO VI

Gli ufficiali

Art. 33. Il *Priore* è il moderatore della Confraternita, a norma del can. 317 e segg. del C.D.C. Egli:

- a) ha la legale rappresentanza della Confraternita;
- b) convoca il Consiglio e l'Assemblea, ne presiede le riunioni, ordinarie e straordinarie, ad eccezione dell'Assemblea elettorale, e ne fissa l'ordine del giorno;
- c) cura il perseguimento dei fini istituzionali della Confraternita coordinandone l'attività;
- d) accerta il diritto dei soci a partecipare alle elezioni e nomina gli scrutatori;
- e) accoglie le domande d'iscrizione e firma l'accettazione dei soci dandone comunicazione agli interessati;
- f) adotta i provvedimenti disciplinari previsti dallo Statuto e ne informa gli interessati nei modi previsti;
- g) mantiene i rapporti con l' Ordinario diocesano,
- h) cura il passaggio delle consegne redigendo una relazione alla fine del proprio

- mandato;
- i) presenta all'approvazione dell'Assemblea i bilanci preventivi e consuntivi, già approvati dal Consiglio, rispettivamente entro il mese di novembre e di febbraio, e li sottopone alla convalidazione dell'Ufficio Amministrativo diocesano insieme al verbale di approvazione dell'Assemblea;
 - j) firma ogni mandato di pagamento e riscossione insieme al Cassiere;
 - k) è responsabile della custodia dei beni mobili ed immobili e della vigilanza sull'aggiornamento dell'inventario,
 - l) procede alla stipula dei contratti, nell'ambito dell'amministrazione ordinaria, a firma congiunta del Cassiere e del Segretario, sentito il Consiglio della Confraternita;
 - m) provvede al compimento degli atti di straordinaria amministrazione, previa autorizzazione scritta dell'Ordinario diocesano.

Art. 34. §1. Il Priore risponde in proprio conto e danno per tutti gli atti di amministrazione straordinaria compiuti senza licenza scritta dell'Ordinario diocesano.
§2. Inoltre, garantisce personalmente l'osservanza di tutte le vigenti norme ecclesiastiche e civili in occasione delle festività del Titolare, civili e religiose, o per altre legittime ricorrenze.

Art. 35. I due *Assistenti* sostituiscono, in ordine di precedenza fra loro, il Priore assente o impedito, rispondendo dell'operato al Priore, al Consiglio e all'Assemblea.

Art. 36. I due *Consiglieri* collaborano con il Priore e gli Assistenti per la buona conduzione spirituale e materiale della Confraternita, nello spirito della collegialità e della ricerca del bene religioso e morale dei confratelli.

Art. 37. Il *Cassiere*, scelto dal Consiglio al suo primo insediamento, collabora con esso e partecipa alle sue riunioni, senza diritto di voto. Non possono rivestire l'ufficio coloro che hanno con il Priore vincoli di parentela naturale o acquisita fino al quarto grado incluso.

Art. 38. Sono compiti del Cassiere:

- a) provvedere alle riscossioni e ai pagamenti;
- b) custodire i registri di cassa e amministrativi in genere con la relativa documentazione;
- c) annotare la soddisfazione dei legati pii e degli altri oneri di culto;
- d) aggiornare l'elenco dei morosi e notificarlo annualmente al Consiglio;
- e) firmare insieme al Priore i mandati di pagamento o riscossione;
- f) redigere i bilanci preventivi e consuntivi.

Art. 39. §1. Ogni operazione finanziaria, opportunamente documentata con ricevuta, deve essere registrata in ordine cronologico e con numero progressivo nel registro degli incassi e dei pagamenti,

§ 2. Per le spese correnti il Cassiere disporrà di una somma liquida entro il limite stabilito dal Consiglio. Le somme in avanzo dovranno essere depositate sul libretto o conto corrente bancario o postale intestato alla Confraternita. Per eventuali investimenti la Confraternita dovrà chiedere il nulla osta all'Ordinario diocesano.

§3. Il Cassiere verserà annualmente all'Economo diocesano gli eventuali contributi stabiliti dall'Ordinario diocesano o dalla Conferenza Episcopale Pugliese (30 giugno 1987). Per le spese effettuate senza autorizzazione il Cassiere risponde in proprio, in tutte le sedi competenti.

Art. 40. Il *Segretario*, scelto dal Consiglio al suo primo insediamento, deve essere persona competente, oltre che onesta e di sicura vita cristiana. Collabora con il Consiglio e partecipa alle sue riunioni, senza diritto di voto. Può anche non essere membro della Confraternita. In tal caso non ha diritto di voto nell'Assemblea. Per l'elezione del Segretario il limite dei due quinquenni consecutivi non è vincolante.

Art. 41. Sono compiti del Segretario:

- a) verbalizzare le riunioni del Consiglio e dell'Assemblea;
- b) verificare il numero legale per la validità delle riunioni, mediante appello nominale;
- c) dare lettura del verbale precedente per l'approvazione;
- d) registrare le assenze dei soci in tutte le adunanze e riferire al Consiglio;
- e) compilare l'elenco degli aventi diritto al voto;
- f) curare la corrispondenza, particolarmente con gli Uffici di Curia;
- g) compilare il libretto personale rilasciato ad ogni confratello;
- h) ordinare e custodire l'Archivio;
- i) redigere l'inventario dei beni mobili e immobili, comprensivo di arredi e suppellettili;
- j) annotare la situazione della tomba sociale;
- k) controfirmare gli atti del Consiglio e dell'Assemblea, garantendo personalmente la legittimità degli atti e l'osservanza delle norme vigenti, canoniche e civili;
- l) trasmettere ai competenti uffici di Curia copia degli atti per i quali si richiede l'autorizzazione dell'Ordinario diocesano, allegando il relativo verbale;
- m) aggiornare annualmente l'inventario e indicare, per ciascun bene, la provenienza, gli oneri inerenti e quanto utile all'identificazione;
- n) custodire l'Archivio e regolarne l'accesso;
- o) aggiornare il registro dei soci, annotando per ciascuno i dati anagrafici, l'indirizzo, la data di accettazione, il periodo di formazione, le assenze, con specificazioni degli obblighi inadempiti, eventuali provvedimenti disciplinari a carico.
- p) aggiornare la posizione amministrativa di ogni confratello in ordine al versamento del contributo associativo e della quota sociale annuale.

Art. 42 Spetta al Segretario compilare il libretto personale di ogni confratello

curando che sia controfirmato da lui, dal Priore, dal Cassiere e dal Padre spirituale. Per evitare anche involontarie omissioni il Segretario avrà lo scadenario delle entrate e delle uscite correnti.

Art. 43. §1. Il Segretario, d' intesa con il Priore e il Cassiere, verifica periodicamente la contabilità generale e la situazione di cassa. Inoltre, nel registro per l'uso della tomba, annoterà il nome del defunto, il numero del loculo assegnato, le date di sepoltura e di esumazione.

§2. Nel caso di proroga dell'esumazione verrà annotata sia la durata che la somma riscossa dal Cassiere, su determinazione del Consiglio.

Art. 44. §1. Il *Padre spirituale* è nominato direttamente dall'Ordinario diocesano (can. 317 §1 C.D.C.). Di norma il Padre spirituale è il Parroco o il Rettore della Chiesa dove ha sede la Confraternita.

§2. Spetta all'Ordinario diocesano stabilire che, in casi particolari, il Padre spirituale sia un sacerdote diverso dal Parroco o dal Rettore della chiesa.

Art. 45. Nella Confraternita il Padre spirituale rappresenta l'Autorità ecclesiastica ed è il segno della riconosciuta ecclesialità del sodalizio.

Spetta la Padre spirituale:

- a) conoscere gli argomenti da trattare nel Consiglio o nell'Assemblea;
- b) sottoscrivere i verbali delle adunanze dell'uno e dell'altra;
- c) partecipare alla seduta per l'ammissione alla professione;
- d) apporre il visto sulle liste presentate all'Ordinario, sulle deliberazioni legittimamente adottate e sul libretto personale di ogni confratello;
- e) vigilare sull'esecuzione dei legati pii e degli atti di culto per i defunti;
- f) annotare su apposito registro gli oneri annuali o avventizi, particolarmente delle messe, indicando la data della celebrazione e il nome del celebrante.

Art. 46. Come responsabile della formazione spirituale della Confraternita il Padre spirituale:

- a) svolge il corso della catechesi annuale, secondo un programma organico e con l'ausilio di testi e sussidi didattici;
- b) cura gli incontri formativi dei nuovi candidati e degli aspiranti;
- c) presenza alle riunioni del Consiglio e dell'Assemblea;
- d) educa alla preghiera personale e comunitaria;
- e) promuove la formazione al servizio liturgico e ai ministeri istituiti;
- f) indirizza i confratelli alla testimonianza della carità in forme adeguate ai tempi e ai luoghi;
- g) cura l'adempimento dei suffragi, in modo particolare per i confratelli defunti.

Art. 47. Il Padre spirituale deve stimare suo grave dovere la catechesi ai confratelli, ai candidati durante il periodo di formazione e agli aspiranti. Non deve ritenersi dispensato senza grave motivo. Vigilerà che il registro delle presenze sia sempre

aggiornato. Inoltre curerà il dignitoso svolgimento delle celebrazioni liturgiche, valorizzando l'esercizio dei ministeri laicali istituiti o di fatto.

Art. 48. Il Padre spirituale vigila, insieme al Priore, sui festeggiamenti civili e religiosi, organizzati dalla Confraternita in onore del Titolare e per altre ricorrenze, per quanto riguarda il loro svolgimento in conformità alle vigenti disposizioni dell'Ordinario diocesano e della Conferenza Episcopale Pugliese.

Art. 49. Se la sede della Confraternita è una chiesa non parrocchiale, il Padre spirituale agirà sempre in comunione con il Parroco e senza svolgerne le funzioni proprie (can. 530 C.D.C.), fatte salve eventuali facoltà concesse dall'Ordinario diocesano. L'orario delle celebrazioni in ogni caso non dovrà coincidere con gli orari della Parrocchia.

Art. 50 §1. Il Padre spirituale si darà premura di informare e sentire il Parroco con l'intento di armonizzare l'attività pastorale che si svolge nella chiesa della Confraternita con quella della chiesa parrocchiale.

§2. Se la sede della Confraternita è una chiesa parrocchiale, il Parroco curerà anche le funzioni proprie della Confraternita, regolando i rapporti con essa mediante apposita convenzione approvata dall'Ordinario diocesano.

§3. La convenzione dovrà pure prevedere gli oneri per la manutenzione ordinaria e straordinaria dell'edificio sacro e dei locali annessi, la fornitura degli arredi, paramenti e suppellettili sacre, l'uso delle offerte votive e delle candele, gli oneri assicurativi per il personale dipendente.

§4. Il Padre spirituale, Parroco o no, ha diritto a una gratifica annuale adeguata e dignitosa stabilita dall'Ordinario.

Art. 51. Se nella Confraternita è previsto l'ufficio di Maestro della formazione, questi è nominato dal Consiglio su indicazione del Padre spirituale. Come primo collaboratore del Padre spirituale nel curare la formazione religiosa e liturgica dei confratelli, il Maestro deve distinguersi per esemplarità di vita, fedeltà ai doveri e amore alla Confraternita.

Art. 52. §1. È compito del Maestro della formazione:

- a) stimolare nei candidati durante il periodo di formazione la devozione verso il Titolare e curare la loro formazione;
- b) spronare i candidati al dialogo, alla preghiera personale e comunitaria, ad una vita spirituale impegnata mediante la frequente partecipazione ai sacramenti dell'Eucarestia e della Riconciliazione, specialmente nei giorni festivi;
- c) esortare i candidati a frequentare gli incontri formativi per tutto il periodo di prova;

§2. Al termine del periodo di prova e in vista della professione il Maestro farà conoscere al Padre spirituale e al Consiglio il suo prudente giudizio sull'idoneità del candidato.

CAPITOLO VII

Mezzi economici

Art. 53. Costituiscono entrate della Confraternita:

- a) i redditi di beni mobili ed immobili;
- b) il contributo associativo iniziale;
- c) il contributo sociale annuale;
- d) le contribuzioni per morosità o per inadempienze;
- e) le offerte di enti e privati.

Art. 54. §1. L'anno finanziario decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre. Tutte le Confraternite sono tenute ad aggiornare regolarmente le scritture contabili, il Registro dei beni strumentali e l'Inventario.

§2. I bilanci, come i registri dell'amministrazione, sono soggetti all'esame dell'Ufficio amministrativo diocesano e all'approvazione del Consiglio diocesano per gli Affari economici (can. 319 C.D.C.).

§3. Il Cassiere alleggerà sempre al bilancio consuntivo la documentazione riguardante i libretti bancari o postali, i titoli di rendita pubblica e ogni altro documento di pertinenza.

Art. 55 Ciascuna Confraternita deve nominare un Revisore dei conti, scelto preferibilmente tra i propri membri muniti delle necessarie competenze. In difetto può rivolgersi all'Ufficio amministrativo diocesano per la nomina di un Revisore esterno.

Art. 56 §1. Il patrimonio della Confraternita è costituito:

- a) dai contributi intrasmissibili iniziali ed annuali dei soci;
- b) dal ricavato di eventuali attività associative o attività commerciali funzionali;
- c) dalle questue ed eventuali oblazioni;
- d) dai lasciti testamentari e benefici;
- e) dai contributi degli enti istituzionali.

§2. Tutte le risorse patrimoniali della Confraternita sono impiegate unicamente per i fini istituzionali o per scopi di beneficenza.

Le prestazioni offerte dai soci sono gratuite, così come i benefici riservati dalla Confraternita ai propri sodali.

§3. E' vietato distribuire ai Soci, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale, sia durante la vita della Confraternita che in caso di estinzione della stessa.

Art. 57. §1. La gestione delle Cappelle Cimiteriali, il trattamento degli eventuali

dipendenti, il reddito dei beni immobili, l'uso del patrimonio nei confronti di terzi non soci e l'assegnazione dei loculi avvengono nel rispetto della normativa vigente sia canonica che civile.

§2. Il rendiconto economico e finanziario deve essere approvato ogni anno dall'Assemblea e presentato all'Ordinario diocesano, il quale può gestire, nell'interesse della Confraternita stessa, eventuali giacenze che superino il limite stabilito dal Regolamento.

CAPITOLO VIII

Comitato di Coordinamento

Art. 58. §1. Il Comitato di Coordinamento delle Confraternite è formato da tutti i Priori delle Confraternite presenti in Diocesi. Esso ha lo scopo di armonizzare le iniziative, secondo le indicazioni fornite dal Piano pastorale diocesano.

§2. Il Comitato si riunisce in seduta ordinaria almeno due volte all'anno e in seduta straordinaria quando lo chieda almeno un terzo dei membri del Comitato.

Art. 59. §1. Il Comitato è diretto da un Consiglio formato da cinque membri, di cui tre eletti e due nominati dall'Ordinario diocesano. Spetta al Consiglio:

- a) stilare il programma delle catechesi annuali;
- b) dirimere il contenzioso sorto tra più Confraternite;
- c) rappresentare, quando richiesto, l'Ordinario diocesano nelle operazioni di voto;
- d) esaminare i preventivi di spesa per lo svolgimento delle proprie attività istituzionali.

§2. Tutte le decisioni del Comitato e del Consiglio sono adottate a maggioranza semplice, purché siano presenti la metà più uno degli aventi diritto al voto. Alle riunioni del Comitato e del Consiglio partecipa senza diritto di voto l'Assistente ecclesiastico nominato dall'Ordinario diocesano.

Art. 60. §1. I membri del Consiglio sono eletti dal Comitato con voto segreto e a maggioranza semplice. Durano in carica cinque anni e possono essere rieletti o nominati dall'Ordinario solo per un secondo mandato consecutivo.

§2. I membri del Comitato e del Consiglio decadono se cessano dall'incarico di Priore per scadenza del mandato oppure per dimissioni o deposizione da parte dell'Ordinario diocesano. In caso di decadenza di un membro eletto, subentra il primo dei non eletti.

Art. 61. Il Presidente è eletto tra i membri del Consiglio con voto segreto e a maggioranza semplice. Spetta al Presidente convocare e presiedere le riunioni del Comitato e del Consiglio. In caso di impedimento o assenza è sostituito dal membro più anziano in età.

Art. 62. Il Segretario è nominato dal Consiglio su proposta del Presidente e con l'assenso dell'Assistente ecclesiastico. Possono rivestire la funzione anche soggetti

esterni al Consiglio ma senza diritto al voto.

CAPITOLO IX

Disposizioni Generali e Transitorie

Art. 63. §1. Ogni Confraternita adotterà il Regolamento predisposto dai competenti uffici di Curia. Il Regolamento dovrà essere integrato da ciascuna Confraternita, indicando le proprie insegne, l'abito usato o lo scapolare e i tratti distintivi dello stendardo.

§2. Il Regolamento interno sarà presentato all'Ordinario diocesano per l'approvazione entro un anno dalla promulgazione del presente Statuto.

§3. Il Regolamento, per come integrato, entrerà in vigore dopo l'approvazione dell'Ordinario diocesano. Con la promulgazione si intenderà abrogato qualsiasi Regolamento anteriore.

Art. 64. La Confraternita è soggetta alla giurisdizione, alla vigilanza e alla superiore direzione dell'Ordinario diocesano (cann. 305 e 315 C.D.C). Spetta all'Ordinario diocesano verificare l'osservanza delle leggi canoniche e civili in una Confraternita tramite i competenti uffici di Curia o un proprio delegato.

Art. 65. La Confraternita è tenuta a prestare obbedienza alle disposizioni canoniche e pastorali dell'Ordinario diocesano. A tal fine l'Ordinario fisserà incontri periodici per i Padri Spirituali nonché incontri formativi finalizzati alla preparazione spirituale, pastorale e amministrativa dei Priori.

Art. 66. In caso di irregolarità, l'Ordinario può sciogliere il Consiglio e nominare un Commissario che in sua vece diriga temporaneamente la Confraternita (can. 318 §1 C.D.C.).

Art. 67. §1. Per gravi cause l'Ordinario può accorpere o sciogliere una Confraternita (can. 320 § 2 C.D.C.).

§2. Nel caso dell'accorpamento i beni mobili ed immobili, il patrimonio finanziario, i documenti, nonché la tomba sociale, saranno assegnati alla Confraternita accorpante.

§3. Lo scioglimento comporta invece il trasferimento dei beni alla Parrocchia nel cui territorio ha sede la Confraternita soppressa.

Art. 68. Solo all'Ordinario compete l'interpretazione autentica dello Statuto, la modifica dello stesso (can. 314 C.D.C.) o l'applicazione di deroghe nei singoli casi. Per quanto non previsto dallo Statuto e dal Regolamento valgono le norme del Codice di Diritto Canonico.

Art. 69 Il presente Statuto è vincolante ipso iure per tutte le Confraternite. Con la sua

promulgazione è da ritenersi abrogata qualsiasi disposizione in contrario.